



**Comune di
Cascina**

**REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE
DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)
PER L'ACCESSO AI SERVIZI
ED ALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE COMUNALI**

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è strumento per la disciplina dell'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di Cascina.

Le disposizioni contenute recepiscono il DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)", pubblicato sulla GU n. 267 del 17/11/2014, supplemento ordinario n. 87, di approvazione del nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE e loro successive modifiche ed integrazioni.

Il regolamento completa ed integra ogni altra disciplina, data anche in forma regolamentare comunale, relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che preveda la valutazione della situazione economica del richiedente.

ART. 2

FINALITA' ED OBIETTIVI

Per favorire la realizzazione di un nuovo welfare locale più equo, il presente regolamento si pone quale finalità l'eliminazione delle situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno e di esclusione sociale:

- differenziando la misura della partecipazione ai costi dei servizi tra i vari fruitori;
- stabilendo con criteri unificati in quali casi si ha diritto a prestazioni sociali agevolate;
- tenendo conto delle specificità delle esigenze dei fruitori dei servizi e delle finalità dei servizi erogati.

La finalità del presente regolamento è quella di assicurare ai cittadini residenti e a tutti quelli indicati dalla normativa vigente il soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza e protezione sociale, l'accesso ai servizi integrativi scolastici, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, a salvaguardia del necessario equilibrio tra gli oneri dei servizi a carico dell'utenza e la fiscalità generale.

ART. 3

AMBITI DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente regolamento si applicano nel rispetto del principio che ogni persona gode di pari dignità e in osservanza di quanto previsto dalla Costituzione e dalle vigenti disposizioni di legge che prevedono l'applicazione a quei servizi non destinati alla generalità dei soggetti, o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.

L'Amministrazione Comunale può estendere o ridurre gli ambiti di applicazione delle prestazioni sociali agevolate secondo disposizioni di legge o funzioni attribuite o conferite allo stesso Ente.

Restano esclusi tutti quegli interventi che siano specificatamente regolati da apposite leggi statali e regionali e quelle attività per le quali si ritenga opportuno adottare una regolamentazione propria e che siano oggetto di delega ad altri Enti.

ART. 4

DICHIARAZIONE UNICA SOSTITUTIVA

1. Il richiedente presenta un'unica dichiarazione sostitutiva con riferimento al nucleo familiare, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e successive modificazioni, concernenti le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE.

2. L'Attestazione conseguente alla presentazione della DSU e riportante l'ISEE è resa disponibile al dichiarante e agli aventi titolo dall'INPS. La stessa può essere utilizzata, per il periodo di validità, da tutti i componenti il nucleo familiare ai fini ISEE.

3. L'INPS determina l'ISEE sulla base delle componenti auto dichiarate, degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle Entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi o a tal fine acquisiti.

4. L'ISEE, determinato in conformità a quanto indicato dal DPCM 159 del 2013, è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica necessario per richiedere prestazioni educative e sociali agevolate.

5. In relazione a tipologie di prestazioni sociali che, per la loro natura lo rendano necessario e ove non diversamente disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali relativi alle medesime tipologie di prestazioni, il Comune può prevedere oltre all'Isee altri criteri di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari. E' comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l'ISEE.

ART. 5

NUCLEO FAMILIARE

- 1) Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.
- 2) I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con la residenza familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della Legge 27/10/1988, nelle more del graduale subentro dell'ANPR, definito con DPCM 23 Agosto 2013 n. 109, è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.
- 3) I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:
 - quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'art. 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'art. 126 del codice civile, ovvero è stata terminata convenzione di negoziazione assistita o accordo, ai sensi artt. 6 e 12 del D.L. 132/2014, conv. In L. 162/2014;
 - quando la diversa residenza è consentita a seguito di provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 del c.p.c.;
 - quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'art. 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
 - quando si è verificato uno dei casi di cui all'art. 3 della L. n. 898/70 e successive modifiche, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero è stata conclusa convenzione di negoziazione assistita o accordo, ai sensi artt. 6 e 12 del D.L. 132/2014, conv. In L. 162/2014;
 - quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.
- 4) Il figlio minore di 18 anni fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorchè risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in

affidamento temporaneo ai sensi dell'art. 2 della legge 4 Maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.

- 5) Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, farà parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.

ART. 6

DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

La determinazione del valore dell'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) del nucleo familiare si ottiene combinando il valore del reddito e del patrimonio calcolati secondo criteri indicati negli articoli seguenti.

La determinazione del valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) è conseguentemente ottenuta rapportando il valore dell'I.S.E. , come determinato ai sensi del comma precedente, con i parametri della scala di equivalenza definita dai citati decreti, come sotto riportata:

Numero componenti	Parametro
1	1
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Tali parametri vengono incrementati in presenza delle seguenti condizioni:

0,35	Per ogni componente in più
0,20 0,35 0,50	Per i nuclei familiari: con tre figli con quattro figli con cinque figli
0,20	Per i nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,30 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati

0,20	In presenza nel nucleo familiare di figli minori e di un solo genitore
0,50	Per ogni componente con handicap psicofisico medio, grave o non autosufficiente

ART. 7

INDICAZIONE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE (ISR)

1. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi e franchigie, riferite al nucleo familiare. Ai fini del calcolo dell'indicatore, il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando i redditi degli importi di cui al successivo punto 2, dalla somma dei redditi di cui al periodo precedente sono detratte le spese o le franchigie riferite al nucleo familiare.
2. Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando le seguenti componenti:
 - α) Reddito complessivo ai fini IRPEF;
 - β) Redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;
 - χ) Ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;
 - δ) I proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
 - ε) Assegni di mantenimento effettivamente percepiti;
 - φ) Redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a) del presente articolo. A tal fine i redditi dei fabbricati si assumono rivalutando la rendita catastale del 5% e i redditi dei terreni si assumono rivalutando il reddito dominicale e il reddito agrario, rispettivamente dell'80% e del 70%. Nell'importo devono essere considerati i redditi relativi agli immobili situati all'estero non locati soggetti alla disciplina dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero assumendo la base imponibile determinata ai sensi dell'art. 70 comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986 n. 917;

- γ) Il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro;
- η) Il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo, iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), convertito in euro al cambio vigente al 31 Dicembre dell'anno di riferimento del reddito;
- ι) Trattamenti assistenziali, previdenziali e indennità a qualsiasi titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo ai fini Irpef.

3. All'ammontare del reddito di cui al punto precedente deve essere sottratto fino a concorrenza:

- a) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, destinati al mantenimento del coniuge e dei figli.
- b) l'importo dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA.
- c) Le spese sanitarie rendicontabili per i disabili fino ad un massimo di 5.000,00 euro ;
- d) , una quota dei redditi da lavoro dipendente, nonché degli altri redditi da lavoro ad essi assimilati ai fini fiscali, pari al 20% dei redditi medesimi, fino ad un massimo di 3.000,00 euro;
- e) alternativamente a quanto previsto al punto precedente una quota di redditi da pensione inclusi nel reddito complessivo pari al 20% dei redditi ovvero dei trattamenti medesimi, fino ad un massimo di 1.000,00 euro.

4. Dalla somma dei redditi dei componenti, determinata al netto delle sottrazioni appena specificate, vengono poi detratte alcune spese o franchigie riferite al nucleo familiare.

In particolare, si tiene conto:

- del valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione, per un ammontare massimo di 7.000,00 euro (tale importo viene incrementato di 500,00 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo)
- delle spese e franchigie per le persone con disabilità, riconoscendo un trattamento di maggior favore in presenza di minori disabili.

ART. 8

INDICAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE (ISP)

1. L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare di cui ai punti successivi.
2. **Il Patrimonio immobiliare** è costituito da fabbricati, terreni edificabili ed agricoli sulla base del valore imponibile definito ai fini IMU. Tali importi sono definiti con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della richiesta della prestazione agevolata, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno si detrae, fino a concorrenza, l'eventuale debito residuo al 31 dicembre, per mutui contratti per l'acquisto degli immobili medesimi o per la loro costruzione. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione del debito residuo, è detratto se più favorevole e fino alla concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di Euro 52.500,00 o altra misura in euro stabilita dalla legge. Se il valore è superiore alla suddetta franchigia, allora il valore della casa di abitazione vengono considerati i due terzi della parte eccedente.
3. Il patrimonio immobiliare all'estero è pari a quello definito ai fini dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riferita alla medesima data di cui al comma 2, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Dal valore così determinato di ciascun immobile, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato.
4. **Il Patrimonio mobiliare** è costituito dalle componenti di seguito specificate, anche detenute all'estero, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, fatto salvo quanto diversamente disposto con riferimento a singole componenti:
 - a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della presentazione della DSU, ovvero se superiore, della consistenza media annua riferita al medesimo anno. Qualora nell'anno precedente si sia proceduto all'acquisto di componenti di patrimonio immobiliare, di cui ai commi 2 e 3, ovvero a variazioni ad incremento di altre componenti del patrimonio mobiliare, di cui al presente comma, per un ammontare superiore alla differenza tra il valore della consistenza media annua e del saldo al 31 dicembre, può essere assunto il valore del saldo contabile attivo al 31 dicembre dell'anno

precedente, anche se inferiore alla consistenza media; ai soli fini di successivi controlli, nella DSU il valore della consistenza media annua va comunque indicato;

- b) Titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU;
- c) Azioni e quote di organismi di investimento collettivo di risparmio italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della presentazione della DSU;
- d) Partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
- e) Partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentari e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della DSU, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
- f) Masse patrimoniali, costituite da somme di denari o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU;
- g) Altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello della presentazione della DSU nonché contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, al netto di eventuali riscatti, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
- h) Il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali

in contabilità semplificata, determinato con le stesse modalità indicate per le partecipazioni azionarie.

5. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

6. Dal valore del patrimonio mobiliare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 6.000,00 euro, accresciuta di 2.000,00 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000,00 euro. La predetta soglia è incrementata di 1.000,00 euro per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione reddituale

ART. 9

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di individuare, con apposito provvedimento di Giunta, limiti massimi alla concessione dei benefici o comunque alle prestazioni agevolate nell'ottica di una equa distribuzione delle risorse disponibili.

ART. 10

CRITERI DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI

Possono fruire delle agevolazioni commisurate all'I.S.E.E. del nucleo familiare di riferimento, le famiglie che sono residenti nel Comune di Cascina o abbiano presentato all'Ufficio apposita domanda di residenza; in quest'ultimo caso il diritto all'agevolazione ha inizio dal mese successivo all'acquisita residenza e comunque solo a seguito di comunicazione e richiesta dell'utente stesso.

Sono pertanto esclusi dalla possibilità di fruire dell'agevolazione economica i non residenti, anche se domiciliati, fatti salvi i casi particolari adeguatamente motivati i quali saranno oggetto di apposito provvedimento dirigenziale con parere obbligatorio ma non vincolante della commissione Isee.

Nel caso in cui avvenga un trasferimento di residenza fuori dal Comune di Cascina nell'anno di erogazione del servizio, l'eventuale agevolazione precedentemente concessa verrà sospesa dal mese successivo a quello del cambio di residenza.

Qualora una famiglia residente abbia condizioni di particolare disagio economico o si tratti di utenti a carico dell'ASL inseriti in un percorso di autonomia documentata da una relazione dell'assistente sociale, può essere concesso l'esonero dal pagamento o stabilita una riduzione della

retta prevista. La decisione viene assunta dal Responsabile P.O.A. previa acquisizione del parere dalla Commissione di cui al successivo articolo.

ART. 11

COMMISSIONE ISEE

Considerato che alcuni casi particolari non permettono un'applicazione automatica di quanto previsto dalla normativa Isee, per esaminare le varie problematiche che possono verificarsi viene istituita una commissione composta da 8 membri di cui :

- n. 5 rappresentanti degli utenti;
 - n. 3 rappresentanti dell'Amministrazione.
- ❖ I rappresentanti degli utenti vengono individuati su richiesta dell'utente stesso o a seguito di sorteggio pubblico, qualora il numero dei richiedenti sia superiore al numero dei componenti della commissione.

Alla seduta possono partecipare tutti coloro che hanno presentato l'istanza.

Le modalità per la partecipazione saranno rese note mediante avviso pubblico.

- ❖ Per l'Amministrazione parteciperà il Responsabile dei servizi scolastici ed educativi, oltre al responsabile dei servizi scolastici ed educativi, oltre al responsabile del u.o.c. Refezione, Trasporto ed Entrate della Macrostruttura 3 Servizi alla Persona e altra persona individuata dal responsabile P.O.A. della Macrostruttura 3 Servizi alla Persona.

La Commissione è nominata con apposito atto dal Responsabile P.O.A. e dura in carico 3 anni.

Il parere della commissione è obbligatorio ma non vincolante in quanto per i casi affrontati la competenza è del Responsabile P.O.A. che si esprimerà la propria decisione con apposito atto.

ART. 12

AUTOCERTIFICAZIONE ISEE IN FASE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

1. L'ISE/ISEE rientra, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 445/2000, tra gli stati, i fatti e qualità per i quali l'INPS è ente certificante.
2. Il valore ISE/ISEE e gli altri dati dell'attestazione ISEE dovranno essere autocertificati dal cittadino e sono soggetti a controllo degli uffici
3. In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata ove nelle more delle disponibilità dell'attestazione ISEE i richiedenti potrebbero vedersi arrecato un pregiudizio, i componenti il nucleo familiare possono comunque presentare la

richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU. L'ufficio competente all'istruttoria acquisisce successivamente l'attestazione relativa all'ISEE interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante nell'interesse del medesimo.

ART. 13

CONTROLLI PRELIMINARI

- 1.** L'Inps determina l'ISEE sulla base delle componenti autocertificate dal dichiarante, degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi.
- 2.** In relazione ai dati autocertificati dal cittadino, l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli, individua e rende disponibile all'INPS l'esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto ai dati presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, inclusa l'esistenza non dichiarata di rapporti di cui all'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
- 3.** L'INPS stabilisce procedure per il controllo automatico al fine di individuare l'esistenza di omissioni ovvero difformità, mediante la consultazione in base alle disposizioni vigenti degli archivi amministrativi delle altre amministrazioni pubbliche.
- 4.** Il Comune di Cascina esegue i controlli sulle informazioni autodichiarate dal cittadino.

Art. 14

OGGETTO DEI CONTROLLI DELL'ENTE

- 1.** In attuazione delle previsioni normative in materia, con particolare riferimento al T.U. sulla documentazione amministrativa, DPR 445/2000, articoli 46 e 47, 75/76 e art. 15 del DPCM 159/2013, il titolo IV del citato documento è diretto a regolamentare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (DSC) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (DSAN) contenute nella DSU presentata ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE.
- 2.** Ai fini della presentazione della DSU, sono autocertificati dal dichiarante i seguenti elementi riferiti ad ogni componente il nucleo familiare ai fini ISEE:
 - la composizione del nucleo familiare e le informazioni necessarie ai fini della determinazione del valore della scala di equivalenza;
 - l'indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive, nonché le informazioni di cui alle lettere successive del presente comma ad essi riferite;

- l'eventuale condizioni di disabilità e non autosufficienza dei componenti il nucleo;
- l'identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare;
- il reddito complessivo ai fini IRPEF, limitatamente ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione, nonché i redditi soggetti ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta, limitatamente ai redditi diversi da quelli prodotti con riferimento al regime di contribuenti minimi, al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, nonché dai redditi derivanti dalla locazione di immobili assoggettati all'imposta sostitutiva operata nella forma di cedolare secca;
- le seguenti componenti reddituali:
 - 1) redditi esenti da imposta;
 - 2) redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;
 - 3) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA;
 - 4) Assegni effettivamente percepiti per il mantenimento dei figli;
 - 5) Redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU;
 - 6) Il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli iscritti all'AIRE;
 - 7) L'importo degli assegni effettivamente corrisposti.
 - 8) il valore del canone di locazione annuo;
 - 9) le componenti del patrimonio immobiliare;
 - 10) per ciascun cespite l'ammontare dell'eventuale debito residuo.

ART. 15

FORME E MODI DEI CONTROLLI

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dai richiedenti la prestazione, i controlli possono essere svolti su tutti i richiedenti la prestazione agevolata, a campione e/o in forma puntuale. I controlli possono essere di tipo preventivo o successivo, a seconda che vengano effettuati durante l'iter procedimentale o successivamente all'adozione dei provvedimenti amministrativi.

Il **controllo puntuale** riguarda tutti quei casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle DSU e per i quali il responsabile del procedimento ritenga necessaria l'attivazione di verifiche e riscontri. La fondatezza del dubbio può consistere:

- a) nel riscontro anche casuale di un contrasto o di un'incoerenza tra i dati dichiarati e quelli in possesso dell'ufficio;
- b) nella manifesta inattendibilità nonché nella contraddittorietà apparente di fatti, dati e situazioni dichiarate o nei documenti presentati, fatto salvo il mero errore materiale;
- c) in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali;
- d) nella illogicità rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate e in possesso dell'Amministrazione Comunale

Il **controllo a campione** è effettuato su un numero minimo di dichiarazioni, rilevate sul numero di procedimenti complessivi avviati mediante estrazione casuale di un campione, di norma non inferiore al 10% delle singole dichiarazioni presentate nel corso dell'anno solare

L'attività di controllo e verifica può avvenire tramite:

- a) l'acquisizione diretta dei dati, qualora gli stessi siano già in possesso dell'Amministrazione procedente anche tramite collegamento telematico alle banche dati dell'Ente;
- b) la richiesta all'amministrazione certificante di confronto e conferma scritta della corrispondenza tra la dichiarazione presentata dall'utente e le informazioni contenute nelle proprie banche dati.
- c) la richiesta al dichiarante di documentazione e/o dichiarazioni integrative, atte a dimostrare o sostenere gli elementi auto dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali e di modesta entità.

L'Amministrazione Comunale si riserva, inoltre di attivare al fine della effettuazione dei suddetti controlli, convenzioni o protocolli operativi con il Ministero delle Finanze e la Guardia di Finanza, Consolati ed Ambasciate estere.

ART. 16

REVOCA DEI BENEFICI

Qualora l'attività di controllo determini una correzione del valore ISEE, dovranno essere tempestivamente informati della rettifica del valore ISEE gli altri uffici che erogano prestazioni agevolate.

Qualora il responsabile del procedimento rilevi elementi di falsità oggettiva nelle dichiarazioni rese, trasmetterà gli atti contenenti le false attestazioni all'autorità giudiziaria in applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2/12/2000 per gli eventuali atti di competenza.

Il responsabile del procedimento dovrà anche attivarsi per adottare egli stesso, o far adottare al soggetto competente, i provvedimenti indicati dall'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000. In particolare nel caso di dichiarazione mendace nella quale il dato dichiarato in maniera non veritiera sia determinante per l'assegnazione della prestazione sociale agevolata, il responsabile POA deve adottare nei confronti del soggetto che ha presentato l'istanza di prestazione agevolata, provvedimento motivato di decadenza o di sospensione dai benefici concessi o di esclusione dal procedimento, nel caso in cui l'accertamento sia avvenuto nel corso del medesimo. Il responsabile POA dovrà inoltre recuperare le eventuali somme indebitamente percepite dal soggetto.

Contestualmente all'avvio della procedura di decadenza o di sospensione dei benefici concessi o di esclusione dal procedimento, l'Ufficio trasmette agli interessati la comunicazione dell'avvio di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90. Le persone soggette al controllo hanno diritto di intervenire nel procedimento per produrre elementi utili a chiarire la situazione.

L'Amministrazione Comunale, il responsabile e comunque ogni altro dipendente coinvolto nel procedimento non è responsabile per l'adozione di atti emanati in conseguenza di false dichiarazioni o documenti falsi o comunque contenenti dati non più rispondenti a verità prodotti dall'interessato o da terzi, salvo i casi di dolo o colpa grave.

ART. 17

RAPPORTI CON GUARDIA DI FINANZA E CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Amministrazione Comunale si impegna ad attivare, al fine dell'effettuazione dei suddetti controlli, convenzioni o protocolli operativi con il Ministro delle Finanze e la Guardia di Finanza.

L'Ufficio invierà alla Guardia di Finanza le dichiarazioni che presentino, anche dopo gli accertamenti effettuati, elementi di incertezza in relazione alla completezza dell'attività di controllo con riferimento ai limiti imposti dai poteri e agli strumenti a disposizione dell'Ufficio controllante.

Gli uffici che erogano prestazioni agevolate procedono alla revoca del beneficio e all'eventuale sanzione amministrativa anche in caso di non corrispondenza tra quanto indicato formalmente dai beneficiari delle prestazioni nella DSU e quanto accertato in sede di controllo sostanziale dalla Guardia di Finanza.

ART. 18

PRIVACY E SEGRETO PROFESSIONALE E D'UFFICIO

1. Per il trattamento dei dati personali e sensibili dei destinatari degli interventi e delle prestazioni agevolate si fa riferimento al Regolamento U.E. 2016/679.
2. Agli interessati sono fornite tutte le necessarie informazioni in merito, con particolare riferimento alla comunicazione ad altre pubbliche amministrazioni dei dati relativi alla situazione patrimoniale e lavorativa, per i controlli previsti dalla normativa vigente
3. Le disposizioni dell'autorità giudiziaria e le relazioni degli operatori sono coperte dal segreto d'ufficio ed escluse dal diritto di accesso nei termini previsti da norme e regolamenti vigenti
4. Gli operatori hanno l'obbligo del segreto d'ufficio in base alle normative vigenti

ART. 19

NORME FINALI

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'esecutività della delibera di approvazione. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applica il DPCM 159/2013 e il DPR 28/12/2000 n. 445 e s.m. e i., fatto salvo quanto previsto da specifiche leggi nazionali o regionali. Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente regolamento ISEE approvato con delibera di C.C. n. 24 del 27.06.07 e ss.mm.ii. . Le disposizioni di legge nazionali o regionali emanate successivamente all'approvazione e all'entrata in vigore del presente regolamento, integrano e sostituiscono automaticamente le parti dello stesso eventualmente in contrasto o superate, in attesa della formale eventuale modificazione dello stesso.

ART. 20

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Fatte salve le norme vigenti in materia di pubblicità e di accesso agli atti amministrativi, ogni ufficio comunale per l'accesso ai cui servizi è richiesta la certificazione I.S.E.E., è tenuto a conservare copia del presente regolamento a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione.

**PRESTAZIONI AGEVOLATE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE
SERVIZI SCOLASTICO - EDUCATIVI**

ART. 1

SITUAZIONE ECONOMICA E PRESTAZIONI AGEVOLATE

La situazione economica complessiva da tenere presente per l'ammissione alle prestazioni agevolate relative alle quote di compartecipazione ai servizi scolastici - educativi è disciplinata dal D.P.C.M. 5 Dicembre 2013, n. 159, "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente", e dalle disposizioni del regolamento da adottarsi in sede comunale

ART. 2

ULTERIORI CRITERI DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI

Il Comune, esclusivamente per la determinazione della quota di contribuzione ai servizi educativi e scolastici, per selezionare ulteriormente i beneficiari introduce il seguente criterio selettivo:

a) nessun componente del nucleo familiare ai fini ISEE deve essere proprietario/comproprietario di beni mobili registrati ovvero titolare di attività commerciale in forma d'impresa singola o societaria per la quale siano intestati beni mobili registrati, come indicato nella tabella sotto riportata:

- autovetture di cilindrata uguale o superiore a 2.000 cc immatricolate nei tre anni precedenti la data della richiesta
- motocicli di cilindrata uguale o superiore 650 cc immatricolati nei tre anni precedenti la data della richiesta
- autocaravan
- imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore ai 5 metri.

ART. 3

CORRETTIVI APPLICATI

Tipo di trattamento	Note	correttivi	Percepito da
Redditi prodotti all'estero (non indicati nella DSU)	Si considerano gli importi annui lordi certificati dal datore di lavoro o ente pensionistico estero	<i>Rapporto tra l'importo dichiarato o certificato ed il parametro familiare</i>	Qualunque familiare
Contributi erogati dall'amministrazione a vario titolo dal 01 Luglio dell'anno precedente al 30 Giugno dell'anno in cui viene effettuata la richiesta (pacchetto scuola, contributo affitto, assegno maternità, riduzione o esenzione quote di compartecipazione)	Importo totale dei contributi da aggiungere al valore ISE		Qualunque familiare
Famiglia con più di due figli che usufruiscono del medesimo servizio indipendentemente dal valore Isee	Se nel nucleo familiare vi sono due o più figli che usufruiscono dello <u>stesso servizio</u> scolastico: mensa, trasporto, nido d'infanzia	20% di riduzione sulla tariffa dal secondo figlio in poi. <i>La riduzione si applica sul figlio più piccolo, si precisa che per il servizio mensa il figlio maggiore deve fruire di almeno 8 pasti mensili</i>	

ART. 4

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il destinatario di un servizio, interessato alla fruizione di una prestazione agevolata, deve presentare domanda redatta su apposito modulo predisposto e fornito per lo scopo dagli Uffici Comunali competenti autocertificando il valore Isee, nei termini stabiliti.

In considerazione che l'attestazione Isee non ha validità per l'intero anno scolastico, l'utente dovrà, nei tempi indicati dall'Amministrazione, presentare modulo di integrazione con autocertificato i nuovi valori del nuovo Isee.

L'autocertificazione contiene l'esplicita dichiarazione di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione.

Il richiedente dovrà inoltre esprimere il consenso scritto al trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili, in applicazione al regolamento comunale specifico, nel rispetto ed in conformità del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo relativo al trattamento dei dati personali.

Coloro che non richiedono agevolazioni non sono tenuti a compilare il modulo per la richiesta.

Nei casi in cui sia consapevolmente inadempito l'obbligo di compartecipazione, il Comune, tramite la Società Sepi, Società incaricata della riscossione:

- a) agisce, anche giudizialmente, per il recupero del credito nei confronti del beneficiario, prevedendo anche forme di rateizzazione;
- b) può interrompere/ridurre l'erogazione della prestazione, salva la garanzia dei diritti fondamentali della persona.

ART. 5

VALIDITA' E AGGIORNAMENTO DELL'ATTESTAZIONE

1. La DSU ha validità dal momento della presentazione fino alla scadenza naturale prevista dalla normativa in materia.
2. Dopo la naturale scadenza, entro il periodo indicato dall'Amministrazione, l'utente dovrà presentare integrazione compilando apposito modulo ed indicando i valori Isee aggiornati.
3. Il cittadino può presentare, entro il periodo di validità della DSU, una nuova dichiarazione oppure l'isee corrente, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo della quota di compartecipazione.

ART. 6

DECORRENZA AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

Le agevolazioni tariffarie richieste entro i termini previsti dall'Ente, decorrono, se concesse, dal primo giorno di funzionamento dei servizi.

Le agevolazioni richieste dopo la scadenza dei citati termini decorrono, se concesse, dal mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda.

ART. 7

PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE A MINORENNI

In tema di prestazioni sociali il cui beneficiario sia un minore ovvero nei casi in cui la prestazione è richiesta in ragione della presenza di un minore nel nucleo familiare, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo e pertanto l'Isee va integrato con una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione del genitore non convivente

Non occorre indicare la componente aggiuntiva quando ricade una delle seguenti casistiche:

- a) il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore ovvero

- b) il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore
- c) sia stato stabilito con provvedimento dell'autorità giudiziaria il versamento di assegni periodici destinati al mantenimento dei figli;
- d) sussista esclusione dalla potestà sui figli o sia stato adottato, ai sensi dell'art. 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- e) risulti provata e accertata l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

ART. 8

ISEE CORRENTE

1. In presenza di un ISEE in corso di validità, può essere calcolato un ISEE corrente, riferito a un periodo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell'indicatore, come determinata ai sensi del comma 2, e al contempo si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta di prestazione una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa:

- α)** RISOLUZIONE: lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;
 - β)** MANCATO RINNOVO: lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possono dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui al presente punto per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;
 - γ)** CESSATA ATTIVITA': lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.
- 2.** L'ISEE corrente può essere calcolato solo in caso di variazioni superiori al 25 per cento dell'indicatore della situazione reddituale corrente, calcolato ai sensi dei commi 3 e 4, dell'indicatore della situazione reddituale corrente, calcolato in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 5. Prima del calcolo dell'ISEE corrente, pertanto, deve essere già stata presentata una DSU e ricevuta attestazione con indicatore di un ISR, sulla quale sarà verificato il possesso dei requisiti per il calcolo e la produzione dell'ISEE corrente.

3. L'indicatore della situazione reddituale corrente è ottenuto aggiornando i redditi per ciascun componente il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 1, mediante la compilazione dell'apposito modulo sostitutivo della DSU, facendo riferimento ai seguenti redditi:
- redditi da lavoro dipendente, pensione e assimilati conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello della richiesta di prestazione;
 - redditi derivanti da attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale sia di partecipazione, individuati secondo il principio di cassa come differenza tra ricavi e i compensi percepiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo nell'esercizio dell'attività.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), i redditi di cui al presente comma possono essere ottenuti moltiplicando per 6 i redditi conseguiti nei due mesi antecedenti la presentazione della DSU.
5. Ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione reddituale corrente, per i componenti il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 1, i redditi e i trattamenti di cui al comma 3, sostituiscono i redditi e i trattamenti di analoga natura utilizzati per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria.
6. Fermo restando l'indicatore della situazione patrimoniale e il parametro della scala di equivalenza, l'ISEE corrente è ottenuto sostituendo all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria il medesimo indicatore calcolato ai sensi del comma 5.
7. Il richiedente l'ISEE corrente, oltre al modulo sostitutivo della DSU, presenta la documentazione e certificazione attestante la variazione della condizione lavorativa, di cui al comma 3.
8. L'ISEE corrente ha validità due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU e dovrà essere ripresentato. Qualora non sia ripresentato verrà applicata la tariffa in base al valore ISEE.

ART. 9

PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

Ogni utente dovrà corrispondere una quota di contribuzione al costo del servizio, sulla base della situazione economica del nucleo familiare, determinata secondo le modalità di cui al presente regolamento.

Annualmente, l'organo Comunale competente, nell'ambito delle determinazioni delle tariffe dei servizi a domanda individuale, fisserà i parametri entro i quali è previsto la riduzione del pagamento del servizio.

L'attribuzione individuale delle quote di compartecipazione agevolate agli utenti sarà effettuata tenendo conto degli elementi autodichiarati dagli utenti.

Gli utenti che non presentano alcuna richiesta di agevolazione tariffaria hanno imputata la tariffa ordinaria prevista per il servizio di cui usufruiscono.

Il pagamento delle quote di compartecipazione dovrà essere effettuato secondo le indicazioni fornite dall'Ufficio competente.

AGEVOLAZIONI NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIALI

ART. 1

SITUAZIONE ECONOMICA E AGEVOLAZIONI

La situazione economica complessiva da tenere presente per l'ammissione alle agevolazioni nell'ambito dei servizi sociali è determinata, oltre che dagli elementi reddituali utilizzati per il calcolo ISEE, anche da pensioni o assegni, rendite, benefici, emolumenti di qualsiasi natura ed a qualunque titolo percepiti, anche se non assoggettabili ad IRPEF, così come indicato all'articolo successivo.

ART. 2

ULTERIORI CRITERI DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI – CORRETTIVI ALL'INDICATORE I.S.E.E.

Si stabiliscono i seguenti correttivi al valore dell'indicatore I.S.E.E.:

Tipo di trattamento	Note	Calcolo del correttivo	Percepito da
Redditi prodotti all'estero (non indicati nei modelli 730 o UNICO)	Si considerano gli importi annui lordi dichiarati nell'ultima dichiarazione dei redditi o certificati nell'ultimo certificato del datore di lavoro o ente pensionistico estero	<i>Rapporto tra l'importo dichiarato o certificato ed il parametro familiare</i>	Qualunque familiare
Assegni d'invalidità		<i>Rapporto tra l'importo annuale percepito ed il parametro familiare</i>	Qualunque familiare
Assegno di accompagnamento		<i>Rapporto tra l'importo annuale percepito ed il parametro familiare</i>	Qualunque familiare
Pensione dei ciechi e dei sordomuti		<i>Rapporto tra l'importo annuale percepito ed il parametro familiare</i>	Qualunque familiare
Rendite I.N.P.S., I.N.A.I.L. o di altro ente		<i>Rapporto tra l'importo annuale percepito ed il parametro familiare</i>	Qualunque familiare
Pensione o assegno sociale		<i>Rapporto tra l'importo annuale percepito ed il parametro familiare</i>	Qualunque familiare

Assegni di mantenimento figli percepiti dall'altro genitore	<p>Se nel nucleo familiare vi sono figli che convivono con un genitore (ad esclusione dei casi di figli orfani o riconosciuti da un solo genitore) devono essere prodotte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sentenza (ove esistente) con la quale il giudice ha stabilito l'ammontare degli assegni di mantenimento figli; - due dichiarazioni dei genitori, una di ricevuta, una di versamento degli assegni. <p>Nel caso non sia possibile accertare l'importo degli assegni, si applica il correttivo fisso</p>	<p>+ <u>importo annuo parametro familiare</u></p> <p>oppure</p> <p>+ <u>3.600 EURO parametro familiare</u></p>	
Assegni di mantenimento figli corrisposti all'altro genitore	<p>Se un componente del nucleo familiare corrisponde assegni di mantenimento per i figli non inclusi nel nucleo è riconosciuto un correttivo al valore I.S.E.E. a condizioni che siano prodotte:</p> <ul style="list-style-type: none"> d) la sentenza del giudice (ove esistente) e) due dichiarazioni dei genitori, una di ricevuta, una di versamento degli assegni. <p>Nel caso non sia possibile accertare l'importo degli assegni, si applica il correttivo fisso.</p>	<p>- <u>importo annuo parametro familiare</u></p> <p>oppure</p> <p>- <u>2.000 EURO parametro familiare</u></p>	
Part-time e aspettativa con riduzione di stipendio	<p>Se il reddito di un componente il nucleo è diminuito rispetto a quello dichiarato a seguito dell'introduzione di un part-time o di una aspettativa con riduzione di stipendio, il presente correttivo viene detratto dal valore</p> <p>1. fino alla durata del part-time o della aspettativa.</p> <p>A condizione che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. non sia iniziato un secondo lavoro; 2. il reddito di lavoro dichiarato faccia riferimento ad almeno 8 mesi retribuiti al 100% 	<p><i>Part-time</i></p> <p><i>Aspettativa</i> <i>correttivo</i></p> <p>≤ 75% - € 1.000</p> <p>> 50 < 75% - € 1.500</p> <p>≥ 35 ≤ 50% - € 2.500</p> <p>< 35% - € 3.000</p>	
Aspettativa senza stipendio	<p>Se il reddito di un componente il nucleo è diminuito rispetto a quello dichiarato a seguito dell'introduzione di una aspettativa senza stipendio, il presente correttivo viene detratto dal valore I.S.E.E. fino alla durata della aspettativa.</p> <p>A condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> f) non sia iniziato un secondo lavoro; g) il reddito da lavoro dichiarato faccia riferimento ad almeno 8 mesi retribuiti al 100% 	<p><i>Rapporto tra la metà del reddito certificato nel modello CUD e il parametro familiare</i></p>	

Disoccupazione persistente da almeno sei mesi	Se un familiare che ha percepito redditi da lavoro è disoccupato da almeno sei mesi continuativi al momento della presentazione della dichiarazione, al valore I.S.E.E. viene detratto il presente correttivo fino alla presentazione della successiva dichiarazione sostitutiva unica.	<i>Rapporto tra la metà del reddito certificato e il parametro familiare</i>	
--	---	--	--

ART. 3

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Documentazione da presentare:

5. la dichiarazione Sostitutiva Unica;
6. oppure copia dell'Attestazione Isee rilasciata dall'Inps
7. oppure dichiarare d'aver consegnato la Dichiarazione sostitutiva ad un Caf o altro Ente, considerato che i Comuni hanno accesso mediante internet alla banca dati nazionale delle dichiarazioni gestite dall'I.N.P.S. , L' Amministrazione Comunale ha facoltà di richiedere ogni documento utile per l'istruttoria della domanda.

L' autocertificazione contiene l'esplicita dichiarazione di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione.

Il richiedente dovrà inoltre esprimere il consenso scritto al trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili, in applicazione al regolamento comunale specifico, nel rispetto ed in conformità della L. 31/12/96 n. 675.

La dichiarazione sostitutiva unica ha validità un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'attestazione. Fatta salva l'unicità della dichiarazione sostitutiva, l'Amministrazione tiene conto, nelle discipline delle varie prestazioni agevolate, di rilevanti variazioni della situazione economica verificatesi successivamente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva.

A tale scopo, al momento dell'accesso alle prestazioni agevolate, sarà obbligo del richiedente dichiarare che non sono intervenute rilevanti variazioni della situazione economica successivamente alla presentazione della medesima.

Quando la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, l'Ufficio Comunale preposto all'erogazione della prestazione può richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente.

Qualora le risorse disponibili non fossero capienti a soddisfare le domande presentate, l'Amministrazione Comunale farà riferimento a coloro che hanno un ISEE più basso e, a parità di ISEE, a coloro che hanno ricevuto minori contributi dall'Ente nell'anno di riferimento.